



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Prot. 2790

REGOLE CONDIVISE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI

Art. 1

L'udienza penale dibattimentale inizia alle ore 9,15.

Negli ordini di traduzione dei detenuti, al fine di consentire alle Case Circondariali di organizzare i trasferimenti in aula in tempo utile, la cancelleria farà riferimento all'orario di inizio della udienza.

Art. 2

Il personale incaricato della chiamata dei processi sarà presente nell'aula di udienza alle ore 9.00, curando l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice e dei testimoni.

Il ruolo d'ordine di chiamata sarà affisso in evidenza sulla porta dell'aula di udienza almeno il giorno prima della data dell'udienza cui si riferisce.

Le cancellerie prenderanno contatti con gli uffici locali di pubblica sicurezza per assicurare la presenza in aula di appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Art. 2 bis

Ciascun giudice monocratico dedicherà la prima udienza fissata in ciascun mese ai procedimenti che dovranno essere chiamati per la prima volta e in particolare quelle fissate nei mesi dispari ai procedimenti con citazione diretta a giudizio e quelle fissate nei mesi pari ai procedimenti provenienti dal GIP o dal GUP.

In ciascuna udienza di prima comparizione dovrà essere fissato un numero massimo di procedimenti pari a 40. Fatta salva la riserva di cui al primo capoverso di cui all'art. 6.

Il dirigente amministrativo del Tribunale, eventualmente avvalendosi di professionalità messa a disposizione dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, fornirà l'ausilio di idoneo programma informatico entro il 30 settembre 2016.

Art. 3

Nella formazione del ruolo d'udienza:

1. si terrà conto della complessità dei processi di trattazione, del numero dei testimoni dei quali è stata autorizzata la citazione, della consistenza delle attività istruttorie programmate;
2. si terranno presenti inoltre indicazioni della Procura della Repubblica perché i processi siano seguiti dal sostituto titolare delle indagini o dal sostituto assegnatario del procedimento per il dibattimento, privilegiando la concentrazione dei processi a cui sia interessato lo stesso sostituto;
3. ricorrendone le condizioni anche riguardo alla disponibilità dei dipendenti amministrativi, si prevederà espletamento delle attività istruttorie dibattimentali non oltre le ore 16.00 con le seguenti eccezioni: accordo per chiamata del processo in ora successiva, sentite le parti; disposizione di ufficio del giudice, in presenza di esigenze

particolari e specifiche, quali, a titolo esemplificativo, l'imprevisto sopraggiungere di richieste di convalida di arresto e di trattazione di processi con rito direttissimo, i processi di criminalità organizzata, quelli relativi a reati con prescrizione imminente, i processi nei quali sia necessario adottare particolari cautele per l'assunzione delle prove.

4. Per le udienze che si protraggano oltre le ore 14.00, interverrà sospensione delle attività dibattimentali per non meno di trenta e non più di sessanta minuti.
5. In ogni caso tendenzialmente l'udienza avrà termine entro le ore 17.00, salvo eccezionali esigenze che in nessun caso possono identificarsi nell'emissione di sentenze con motivazione contestuale.

Il dirigente amministrativo, nel rispetto della normativa di legge e contrattuale, provvederà ad individuare moduli organizzativi che consentano l'utilizzo del personale destinato all'attività di assistenza all'udienza con minore aggravio di spese per l'Erario e maggiore programmabilità delle attività da parte del personale medesimo (ad esempio: distribuzione dei rientri pomeridiani su tutti i giorni della settimana, possibilità di turnazioni, etc.).

Art. 4

I Presidenti dei Collegi ed i Giudici Monocratici, possibilmente con anticipo di almeno due giorni, renderanno noto l'ordine di chiamata dei processi indicando, ove possibile, il tempo di presumibile durata delle attività dibattimentali del singolo processo.

In alternativa, in considerazione del maggior numero di procedimenti dell'udienza penale monocratica, l'ordine di chiamata potrà essere suddiviso in fasce orarie.

L'ordine di ruolo sarà affisso nelle cancellerie e, ove possibile, sugli spazi web del sito www.tribunale.bari.it, con comunicazione alle associazioni di categoria dei difensori che ne facciano richiesta.

Salvo quanto previsto dal precedente art. 2 bis, nella formazione del ruolo di udienza sarà seguito il seguente ordine:

1. processi di prima udienza;
2. processi a carico di imputati, parti civili, o testimoni detenuti, o comunque in stato di restrizione e di sottoposizione a obblighi;
3. processi nei quali siano presenti interpreti, traduttori, e periti;
4. processi nei quali è programmata attività di videoconferenza;
5. processi nei quali è programmata attività istruttoria dibattimentale;
6. processi nei quali è programmata la discussione.


Tale ordine potrà subire variazioni in presenza di esigenze particolari, rappresentate dalla parte pubblica e dalle parti private.

I difensori e altri soggetti che abbiano difficoltà per la trattazione del processo nel giorno previsto avranno cura di darne notizia tempestiva alla cancelleria del giudice e alla segreteria del pubblico ministero prima della redazione dell'ordine di ruolo.

Analogamente il giudice informerà tempestivamente le parti di eventuali cause sopravvenute che rendono impossibile la celebrazione del processo.

Art. 5

Gli impedimenti delle parti e dei difensori dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ufficio (almeno 4 giorni prima, nel caso in cui l'impedimento sia già noto) al fine di consentire al giudice, previa acquisizione del parere del PM, di valutare la fondatezza dell'istanza, sì da permettere, se possibile e con la collaborazione delle parti che hanno richiesto la citazione, di avvisare testi, periti e consulenti, nonché le altre parti, per evitare inutili comparizioni e consentire organizzazione dell'udienza più razionale.



Il difensore si impegna altresì a comunicare nell'atto di impugnazione l'esistenza di altro difensore del medesimo assistito che sia a lui nota.

Art.6

All'udienza di prima comparizione di competenza del Giudice Monocratico saranno fissati massimo 40 processi, salvo quelli con imputati in custodia cautelare per quella causa, nei termini di cui al precedente art. 2 bis.

Nei procedimenti di competenza monocratica e collegiale, l'udienza di prima comparizione è destinata al controllo della regolarità della costituzione delle parti (con adozione di tutti i provvedimenti relativi), alla proposizione e decisione delle questioni preliminari, all'eventuale pronuncia di sentenze ex art. 129 c.p.p., alla indicazione ed ammissione del rito che si intende seguire nonché alla articolazione, richiesta ed ammissione delle prove.

Per l'udienza di prima comparizione il giudice di regola non autorizza la citazione dei testi, periti, consulenti: conseguentemente le parti non dovranno citare i propri testimoni e consulenti tecnici.

Resta ferma la possibilità, da valutare caso per caso previo accordo con le parti, di procedere comunque all'esame di testi, consulenti, periti, citati erroneamente o comparsi per errore, che si trovino in situazioni particolari tali da rendere difficoltosa una loro nuova comparizione.

Art. 6 bis

All'udienza istruttoria monocratica saranno trattati e decisi massimo 20 processi, salvo quelli con imputati detenuti per quella causa e fatta salva la richiesta congiunta delle parti e la valutazione di specifiche esigenze di urgenza.

Art. 7

Per conciliare la salvaguardia dei diritti della persona offesa con l'esigenza di evitare comparizioni inutili, il P.M. in calce ai decreti di citazione a giudizio, inserisce con evidenza il seguente avviso "la persona offesa è citata a comparire per essere posta in condizione di costituirsi parte civile, se vi ha interesse; pertanto ha il diritto, non l'obbligo di intervenire all'udienza indicata; potrà essere citata come testimone per una udienza successiva con apposita citazione separata; in tal caso avrà l'obbligo di comparire".


Analogo avviso sarà inserito, con le dovute modifiche, nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

Art. 8 Soppresso

Art. 9

Il difensore di ufficio di turno si presenta puntualmente all'inizio dell'udienza o, prima di tale momento, comunica alla cancelleria il proprio recapito di telefonia mobile per essere rintracciato con celerità in caso di bisogno.

In caso di nomina ex art. 97 comma 4 c.p.p. che prevede l'esercizio di effettiva attività difensiva, il giudice durante l'udienza consente al difensore l'esame dei fascicoli del dibattimento e del P.M. fissando un termine congruo.



Pag. 3 a 4



Art. 10

Giudice, P.M. e difensori nel corso delle attività dibattimentali di udienza sono tenuti ad indossare toga e collarino.


Art. 11

Per la verifica del funzionamento del protocollo, viene istituito un osservatorio composto da rappresentanti dei magistrati giudicanti, della Procura della Repubblica, del personale amministrativo, dei dirigenti amministrativi, dell'Ordine degli Avvocati, della A.N.M. e della Camera Penale, presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato che si riunirà almeno semestralmente anche per formulare eventuali proposte di modifica e aggiornamento.

Le sopra esposte regole di organizzazione e svolgimento delle udienze penali dibattimentali, sostitutive di quelle previste dal protocollo sottoscritto il 6 giugno 2013, saranno in vigore dal 3 ottobre 2016.

Bari, 12 luglio 2016.

Presidente del Tribunale 


Procuratore della Repubblica 

per Presidente Consiglio Ordine Avvocati 

Presidente Camera Penale 

Delegato Giunta Distrettuale A.N.M. 

Dirigente Amministrativo 

Rappresentanti R.S.U. 

Rappresentanti OO.SS. 